



Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. Bl di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 249 in data 13/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI. DURATA 12 MESI. IMPORTO STIMATO DI GARA EURO 95.700,00 (IVA ESCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE





Determinazione n. 249 in data 13/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI. DURATA 12 MESI. IMPORTO STIMATO DI GARA EURO 95.700,00 (IVA ESCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- i Vigili del Fuoco in data 20/02/2018 hanno intimato all'ASL BI di dar corso agli adempimenti gestionali stabiliti dal D.M. Ministro dell'Interno 19/03/2015,già precedentemente richiesti, fra cui l'attivazione del servizio di vigilanza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi":
- il predetto servizio è oggetto della procedura indetta dall'ASL VC di Vercelli a favore di tutte le Aziende sanitarie afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (CIG 73339127A2), ad oggi non ancora conclusa;
- il Direttore della S.C. Tecnico ha manifestato l'esigenza di affidare urgentemente il servizio di sorveglianza attiva antincendio onde ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e, a tal fine, in data 15/02/2018 ha inviato una bozza di Capitolato tecnico:

CONSIDERATO che:

- ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza antincendio è necessario assicurare il servizio in parola nelle more dell'affidamento della predetta procedura da parte dell'ASL VC;
- tale servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015, relativo agli anni 2016 e 2017, per le quali gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208, e pertanto è possibile procedere in via autonoma all'acquisto;
- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obbligo ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime;
- alla data di approvazione del presente provvedimento, per l'acquisizione del servizio in parola non esistono né convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dalla centrale di





Determinazione n. 249 in data 13/03/2018

committenza regionale S.C.R.-Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., né strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da queste ultime;

RITENUTO di assumere determina a contrarre per l'affidamento del servizio in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

DATO ATTO che:

- la S.S. Logistica e Acquisti, in collaborazione con la Struttura interessata, ha predisposto lo schema di Capitolato speciale di gara e documenti correlati (Allegato 1), indicanti le caratteristiche tecniche del servizio, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali;
- è proposto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, in quanto il servizio presenta caratteristiche standardizzate, definite dalla normativa di settore;
- è prevista una durata contrattuale di 12 mesi unitamente ad una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di adesione da parte dell'ASL BI alle risultanze della gara di pari oggetto indetta dall'ASL VC per l'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3;

EVIDENZIATO che non è possibile la suddivisione del presente appalto in Lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto le prestazioni richieste sono caratterizzate da unitarietà;

RITENUTO inoltre di consentire la partecipazione alla presente procedura da parte di tutti gli Operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione e la concorrenza, con pubblicazione sul sito informatico aziendale degli atti sopra richiamati;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

DETERMINA:

- 1) di assumere ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, la presente determina a contrarre per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI (CIG 7399463608), per una durata di 12 mesi ed un valore stimato di € 95.700,00 (IVA esclusa), da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- 2) di approvare lo schema di Capitolato speciale di gara e documenti correlati (Allegato n. 1), indicanti le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali;
- 3) di consentire la partecipazione alla presente procedura da parte di tutti gli Operatori economici interessati, pubblicando sul sito informatico aziendale gli atti sopra richiamati;





Determinazione n. 249 in data 13/03/2018

- 4) di dare atto che è prevista una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di adesione da parte dell'ASL BI alle risultanze della gara di pari oggetto indetta dall'ASL VC per l'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (CIG 73339127A2);
- 5) di assumere la funzione di Responsabile del Procedimento per il contratto in parola ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, nonché del regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C., approvato con deliberazione n. 327 del 31/05/2017;
- 6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.





DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 249 in data 13/03/2018

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI

Capitolato speciale

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

CIG	Importo a base di gara (IVA esclusa)	Contributo ANAC
7399463608	€ 95 700.00	esente
	€ 95 700.00	

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi





INDICE

D	ISC]	IPLINARE DI GARA	4
1	Pre	messa	4
2	Chi	arimenti e comunicazioni	4
	2.1	Chiarimenti	4
	2.2	Comunicazioni	4
3	Ogg	getto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	4
4	Dur	ata dell'appalto, opzioni e rinnovi	5
	4.1	Durata	5
5	Rec	quisiti generali	5
6	Rec	quisiti speciali e mezzi di prova	5
	6.1	Requisiti di idoneità	6
		Requisiti di capacità tecnica e professionale	
7		Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
		anzia provvisoria	
	-	oralluogo obbligatorio	
9		dalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	
10		occorso istruttorio	
11		Contenuto della busta "A" – Documentazione amministrativa	
12	2 (Contenuto della busta B – Offerta tecnica	14
13	3 (Contenuto della busta C – Offerta economica	15
14	1 (Criterio di aggiudicazione	15
15 ar		volgimento operazioni di gara: apertura delle buste "A" e "B" – verifica documentazione nistrativa e verifica di conformità del progetto tecnico	15
16	5 A	Apertura delle buste "B" e "C"	16
	16.	1 Verifica di anomalia delle offerte	17
17	7 A	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	17
18	3 L	Ilteriori regole e vincoli	18
19		Obbligo di produzione documentale	
20	Γ (rattamento dei dati personali	19
21	Γ	rasparenza amministrativa e diritto di accesso	20





E)	ECUZIONE DEL CONTRATTO	21
22	Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	21
23	Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	21
24	Tempistiche di attivazione. Verifica di conformità.	21
25	Fatturazione e pagamento dei corrispettivi. Certificato di regolare esecuzione	22
26	Divieto di sospensione del servizio	22
27	Quinto d'obbligo	22
28	Penali	22
29	Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa	23
30	Patto di integrità	25
31	Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	26
32	Cessione dei crediti	26
33	Divieto di cessione del contratto	26
34	Gestione delle controversie	26
35	Spese accessorie	26
36	Rinvio	27
CA	PITOLATO TECNICO	28
37	Finalità	28
38	Descrizione del servizio	28
39	Attività oggetto del servizio	28
40	Orari di svolgimento del servizio	29
41	Personale adibito al servizio	30
42	Responsabile del servizio	31
43	Riepilogo documenti di gara	33
4	3.1 Documentazione allegata	33
	3.2 Documentazione richiesta per la partecipazione	
4	3.3 Documentazione richiesta alla Ditta aggiudicataria	33





DISCIPLINARE DI GARA

1 Premessa

Con determina a contrarre n. xx del xx/xx/2018 (S.S. Logistica e Acquisti), questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di sorveglianza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI, come meglio dettagliato nel seguito.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 e 95 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2.

CIG 7399463608.

Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI.

2 Chiarimenti e comunicazioni

2.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it, entro le ore 13:00 del xx/xx/2018.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.aslbi.piemonte.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio in parola presenta carattere di unicità.





Tabella 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione servizi	CPV	Importo
servizio di sorveglianza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI	75251110-4	€ 94 280.00
oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso		€ 1 420.00
Importo totale a base di gara <u>non superabile a pena di esclusione</u>		

Gli importi sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 94 280.00, calcolati sulla base del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 2 agosto 2010 ("Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi" e dal mese di agosto 2010 con riferimento al "CCNL per il settore sorveglianza antincendio") per il profilo di operaio di livello G.

4 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di **12 mesi**, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

Tale periodo corrisponde alla stima del tempo massimo necessario per l'espletamento della procedura di gara di analogo oggetto avviata dall'ASL VC per l'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (CIG 73339127A2). In ogni caso, il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà risolto automaticamente, e senza che questo faccia insorgere obbligazione alcuna in capo al committente, nel momento in cui l'ASL BI, anche anticipatamente rispetto al termine sopra indicato, aderirà alla gara indetta dall'ASL VC sopra citata.

5 Requisiti generali

Sono <u>esclusi</u> dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (Allegato C) costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni

Pagina 5 di 33





appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

6.1 Requisiti di idoneità

 a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2017):
 - un servizio analogo al servizio di sorveglianza attiva antincendio.
 - La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
 - Il controllo sul possesso del requisito avverrà attraverso acquisizione di n. 1 certificato di buona e corretta esecuzione nell'ambito dei servizi indicati dalla Ditta concorrente.
- b) Possesso dei seguenti titoli professionali da parte dei prestatori di servizio:
 - attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del DM 10/3/98;
 - attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;
 - attestato di frequenza al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - attestati di frequenza a corsi di addestramento per l'attività pompieristica svolti presso idonea e autorizzata struttura;
 - attestato di frequenza al corso di addestramento teorico pratico per l'utilizzo di autoprotettori antincendio e di Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (ad es. respiratori).

Pagina 6 di 33





La comprova del requisito è fornita mediante le copie dei predetti attestati opportunamente oscurati dei dati personali. Gli attestati relativi ai prestatori di servizio utilizzati nell'appalto verranno richiesti alla Ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio

6.3 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008, la stazione appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra gli interventi delle diverse Ditte coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le prestazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (DUVRI – Allegato A) e il documento "Condizioni generali d'appalto" (Allegato B), nonché la "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", reperibile sul sito web dell'ASL BI <u>www.aslbi.piemonte.it</u>, sezione "Modulistica/Logistica e Acquisti (Approvvigionamento di beni)".

Subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la stazione appaltante, in collaborazione con la Ditta aggiudicataria, procederà alla stesura definitiva del DUVRI, che sarà allegato al contratto di appalto insieme alle "Condizioni generali d'appalto" (Allegato B).

La Ditta concorrente si impegna sin da ora a collaborare con l'ASL BI fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara, nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008. A tal fine le Ditte concorrenti dovranno restituire l'Allegato 3 ("Dichiarazione DUVRI – D.Lgs. 81/2008 art. 26") compilato e firmato dal Legale Rappresentante.

Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi dell'appalto, si rammenta sin da ora l'obbligo da parte dell'appaltatore, di fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale.

Si ritiene che le informazioni riportate nei succitati documenti siano sufficienti alla Ditte per predisporre l'offerta in modo da tener conto degli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

L'ASL BI si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e di procedere con richiami formali o altro tipo di penale.

7 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:





- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1 914.00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BIVERBANCA S.p.A. Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 13900 Biella, IBAN: IT22Z0609022308000008000088 (indicare nella causale: deposito cauzionale gara CIG 7399463608);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf

La tua **Salute**, il nostro **Impegno**





- http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23/03/2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11/02/1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale

Pagina 9 di 33





mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo presso l'Ospedale "Degli Infermi" di Ponderano (BI) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... [indicare i giorni].

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC <u>approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it</u> e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore del giorno

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e

La tua **Salute**, il nostro **Impegno**





apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

9 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, <u>a pena di esclusione</u>, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso l'Ufficio Protocollo dell'ASL BI, sito presso l'Ospedale "Degli Infermi", via Dei Ponderanesi n. 2, Ponderano (BI).

Il plico deve pervenire entro le ore 16:00 del giorno xx/xx/2018, esclusivamente all'indirizzo e all'ufficio sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"CIG 7399463608 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI.

SCADENZA OFFERTE: xx/xx/2018 h. 16:00

NON APRIRE"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A Documentazione amministrativa"
- "B Offerta tecnica"
- "C Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di **esclusione** dalla gara.

Pagina 11 di 33





Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <u>www.aslbi.piemonte.it</u> (sezione "Bandi di gara").

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno <u>escluse</u> in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

10 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;

Pagina 12 di 33





- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11 Contenuto della busta "A" - Documentazione amministrativa

La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato (Allegato 2).

3. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

Pagina 13 di 33





- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) (Allegato C);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 449 del 07/07/2014, reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente / Atti generali" del sito informatico aziendale www.aslbi.piemonte.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

4. Documentazione a corredo

- attestazione di avvenuto sopralluogo (art. 8);
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, ottenuto tramite il sito informatico ANAC (<u>www.anticorruzione.it</u> sezione "Servizi" "AVCPass" a tal fine è necessario che l'Operatore economico si registri in tale sito e inserisca il CIG della gara in oggetto (7399463608)
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

12 Contenuto della busta B - Offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, <u>a pena di esclusione</u>, i seguenti documenti:

- a) progetto per la gestione del servizio, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Capitolato tecnico, comprendente il numero di operatori e la relativa qualifica;
- b) scheda tecnica (sintetica e in lingua italiana) di ogni singolo presidio o attrezzatura in dotazione necessaria per l'espletamento del servizio;
- c) dichiarazione che il personale che sarà adibito al servizio è in possesso di tutti i requisiti stabiliti all'art. 41 del Capitolato tecnico.

Pagina 14 di 33





L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, **pena** <u>l'esclusione</u> dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

13 Contenuto della busta C - Offerta economica

La busta "C – Offerta economica" contiene, <u>a pena di esclusione</u>, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato 4, e contenere i seguenti elementi:

- a) prezzo complessivo annuo offerto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
 Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) costo orario della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, con numero e qualifica degli operatori che verranno impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

La voce "importo complessivo offerto" evidenziata nell'offerta economica dovrà intendersi comprensiva di tutti i costi (diretti, indiretti, spese di trasferta, spese generali, utile d'impresa, assicurazioni di ogni genere, oneri aziendali di sicurezza) necessari per la corretta esecuzione del contratto e derivanti dall'osservanza del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

L'offerta economica, <u>a pena di esclusione</u>, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 11, punto 1.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'ASL BI non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

14 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso (art. 95 D.Lgs. 50/2016), previa verifica di conformità del progetto tecnico alle prescrizioni del presente Capitolato speciale. A tal fine verrà presa in considerazione la voce "importo complessivo offerto" dell'offerta economica (Allegato 4) al netto di IVA.

15 Svolgimento operazioni di gara: apertura delle buste "A" e "B" – verifica documentazione amministrativa e verifica di conformità del progetto tecnico

La prima seduta aperta al pubblico avrà luogo il giorno _/_/2018, alle ore 10:00 presso la Sala riunioni della S.S. Logistica e Acquisti, sita presso l'Ospedale "Degli Infermi" (IV piano, lato est), via dei Ponderanesi n. 2, Ponderano (BI).

Pagina 15 di 33





Il RUP procederà, nella prima seduta aperta al pubblico, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Il medesimo procederà inoltre ad aprire la busta "B" concernente l'offerta tecnica e a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 10;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- e) trasmettere il progetto tecnico al Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL BI ai fini della verifica di conformità dello stesso alle prescrizioni del presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16 Apertura delle buste "B" e "C"

In una successiva seduta aperta al pubblico, la cui data sarà pubblicata sul sito informatico aziendale www.aslbi.piemonte.it, il RUP procederà ai seguenti adempimenti:

- sorteggio del metodo per valutare la congruità delle offerte fra quelli enunciati all'art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, qualora siano presenti almeno 5 offerte ammesse;
- apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche;
- redazione della graduatoria; ai fini dell'individuazione del prezzo più basso verrà presa in considerazione la voce "importo complessivo offerto" dell'offerta economica (Allegato 4). Se le offerte di due o più Ditte presentano il medesimo prezzo, la stazione appaltante procederà a richiedere alle Ditte concorrenti una miglioria economica mediante presentazione di offerte segrete. Sarà dichiarata aggiudicataria la Ditta che risulterà miglior offerente. Qualora le Ditte interessate non intendano apportare alcun miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo riconoscano di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio;
- qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta e procede alla verifica secondo quanto indicato al successivo art. 16.1;

Pagina 16 di 33





- proposta di aggiudicazione a favore della Ditta che presenti l'offerta recante il prezzo più basso.

16.1 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 17.

17 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente (art. 95 D.Lgs. 50/2016).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.





Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'ASL BI si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria un'offerta migliorativa.

In caso di indisponibilità ad eseguire il servizio da parte della Ditta affidataria, l'ASL BI si riserva la facoltà di affidare il servizio alla Ditta posta successivamente in graduatoria alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara.

18 Ulteriori regole e vincoli

Le Ditte concorrenti saranno **escluse** dalla procedura per i seguenti motivi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Pagina 18 di 33





- presentazione di offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura in merito alle condizioni di contratto specificate nel presente documento o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di contratto

La stazione appaltante nell'ambito della propria discrezionalità, con provvedimento motivato, si riserva di:

- a) riaprire i termini per la partecipazione,
- b) non aggiudicare o aggiudicare in parte,
- c) acquisire in tutto o in parte il servizio offerto ed aggiudicato, in relazione alle proprie disponibilità economiche,

senza che le Ditte partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Qualora CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per servizi di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, l'ASL BI avvierà una negoziazione con l'aggiudicatario al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012, n. 135.

19 Obbligo di produzione documentale

La Ditta aggiudicataria, **entro 20 (venti) giorni** decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà far pervenire alla stazione appaltante i seguenti documenti, sottoscritti ove necessario dal legale rappresentante:

- cauzione definitiva di cui all'art. 23 del presente Capitolato;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 sui flussi finanziari (Allegato 5);
- modulo anagrafica beneficiari iscritti C.C.I.A.A., qualora l'aggiudicatario non sia già fornitore dell'ASL BI;
- **elenco** contenente il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa al presente contratto, allegando gli **attestati di cui all'art. 6.2, lett. b)**;
- ogni altro documento che la stazione appaltante ASL BI riterrà utile acquisire.

20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, si informa che:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente da parte della stazione appaltante;

Pagina 19 di 33





- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura/servizio;
- il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle Ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7/08/1990, n. 241.

21 Trasparenza amministrativa e diritto di accesso

Le domande per l'esercizio del diritto di accesso di cui alla L. 7/08/1990, n. 241, dovranno essere inoltrate al Responsabile S.S. Logistica e Acquisti, Dott.ssa Leila Rossi, in qualità di RUP della presente gara, al seguente indirizzo: Ospedale "Degli Infermi", via Dei Ponderanesi n. 2, 13875 – Ponderano (BI).





ESECUZIONE DEL CONTRATTO

22 Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

Ai sensi delle Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il ruolo di DEC per il contratto in oggetto sarà assunto dal Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL BI, in quanto il servizio sarà coordinato da tale Struttura.

23 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La riduzione dell'importo della garanzia è regolata dall'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

24 Tempistiche di attivazione. Verifica di conformità.

La Ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio **entro 30 giorni** dalla stipulazione del contratto.

Spetta al DEC procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura. Tale verifica è intesa ad accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

Pagina 21 di 33





caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

25 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi. Certificato di regolare esecuzione

La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura a carico dell'ASL BI per i propri compensi a cadenza mensile. Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività espletate, secondo le modalità che saranno concordate.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC nei termini di cui all'art. 24.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati (Allegato 5), ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, per attestare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

È facoltà del RUP effettuare controlli a campione in corso di esecuzione contrattuale.

26 Divieto di sospensione del servizio

Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio, anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ASL BI, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

27 Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le condizioni previste nel contratto qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. In caso di aumento del servizio eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.

28 Penali

L'ASL BI, a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali in ogni caso di verificata violazione di tali norme.

Pagina 22 di 33





Evento	Penale	Misura	
inadempimento delle obbligazioni contrattuali circa i requisiti minimi e le modalità di svolgimento del servizio	fino ad € 500,00	per ogni infrazione rilevata	
assenza del personale addetto – si considera assenza anche il ritardo superiore ad un'ora	€ 500,00	per ogni giorno di assenza	
mancanza di uno o più dei seguenti accessori richiesti nel Capitolato tecnico (art. 41):			
- Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica,			
- divisa idonea e facilmente riconoscibile,	€ 200,00	per ogni infrazione rilevata	
- sistemi di comunicazione, compatibili con la rete aziendale, per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza			
- tessera di riconoscimento			
mancata ottemperanza agli ordini di servizio impartiti dal DEC	€ 150,00	per ogni infrazione rilevata e per ogni giorno di ritardo	
comportamento che rechi intralcio o disturbo alle normali attività dell'ASL BI o lesivo della riservatezza in merito all'organizzazione ed all'attività dell'ASL BI durante l'espletamento del servizio	€ 100,00	per ogni infrazione rilevata	
ritardo oltre i quindici minuti nel prendere servizio da parte del personale addetto	€ 100,00	per ogni infrazione rilevata	
ritardo nell'attivazione del servizio rispetto ai termini indicati all'art. 24	1‰ dell'ammontare netto contrattuale	per ogni giorno di ritardo	

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

È fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti da eventuali crediti della Ditta.

29 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere





riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

L'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata del servizio;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- subappalto e cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105 e 106, comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione del servizio.

L'ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- adesione da parte dell'ASL BI alla gara di analogo oggetto indetta dall'ASL VC per l'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (CIG 73339127A2);
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità (v. art. 30);





- mancato rispetto dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010 nelle transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura;
- modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

L'ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dall'ASL BI rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta.

È fatta salva per l'ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.

30 Patto di integrità

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato C).

In base al suddetto Patto, la Ditta concorrente si impegna a segnalare all'ASL BI:

- qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'**esclusione** della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara.





31 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Secondo il disposto dell'art. 1462 c.c. la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL BI e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL BI, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

32 Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che:

- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sia notificato all'ASL BI.

Le cessioni di cui al comma precedente sono efficaci e opponibili all'ASL BI qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione

33 Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

34 Gestione delle controversie

Le controversie insorte tra l'ASL BI e l'aggiudicatario sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva *ex* art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

35 Spese accessorie

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Pagina 26 di 33





L'appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

36 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti disposizione normative in materia di Contratti Pubblici ed il Capitolato generale d'oneri dell'ASL BI, reperibile sul sito web dell'ASL BI <u>www.aslbi.piemonte.it</u>, sezione "Modulistica/Logistica e Acquisti (Approvvigionamento di beni)".





CAPITOLATO TECNICO

37 Finalità

Per servizio di vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all'interno delle strutture, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili, che possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il servizio pertanto è di complemento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio oltre ad assicurare l'immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

38 Descrizione del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dal Fornitore sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque NON in possesso di armi.

39 Attività oggetto del servizio

Per l'espletamento del servizio il Fornitore dovrà far riferimento al Direttore dell'Esecuzione e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:

- 1. servizio di sorveglianza antincendio;
- 2. sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
- 3. ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, *black out*, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di emergenza della struttura;
- 4. controllo visivo della funzionalità degli impianti;
- 5. primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti;
- 6. primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza.

Più in particolare, il personale fornito dal Fornitore dovrà svolgere i compiti di:

a) sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo" attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate;

Pagina 28 di 33





- b) segnalazione attraverso rapporti periodici al Servizio Tecnico in caso di malfunzionamenti evidenti, anomalie, rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti;
- c) verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare delle fruibilità dei percorsi d'esodo che dovranno essere sgombri ed efficienti, porte REI non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al Servizio Tecnico e Servizio di Prevenzione e Protezione, mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione, controllo del limite del carico d'incendio consentito nelle varie aree, controllo sul deposito non autorizzato di materiali nelle varie aree;
- d) primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti;
- e) coordinamento, tramite collegamento radio, con il Gestore Dell'Emergenza per la gestione delle chiamate e degli allarmi al numero interno della Struttura;
- f) segnalazione al Servizio Tecnico di eventuali danneggiamenti e malfunzionamento dei componenti dell'impianto elettrico e di apparecchiature elettriche;
- g) segnalazione al Servizio Tecnico in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti antincendio, gas medicali, condizionamento e ventilazione, distribuzione dei gas tecnici (metano) o manomissione degli stessi;
- h) segnalazione al Servizio Tecnico di eventuali macchinari, apparecchiature, fornelli elettrici o a gas, prolunghe elettriche non consentite ed introdotte abusivamente nella Struttura Sanitaria;
- i) segnalazione al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali usi impropri di fiamme libere;
- j) vigilanza in occasione di lavorazioni di ditte esterne che dovessero fare uso di fiamme libere o attrezzi con produzione di scintille;
- k) vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e potranno, nel corso dell'appalto essere integrate e/o modificate, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

L'attività dovrà avere carattere continuativo.

40 Orari di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica, festività comprese (7 giorni su 7) e dovrà essere organizzato prevedendo la seguente articolazione dell'orario di servizio in funzione dei giorni della settimana:

- da lunedì a venerdì: dalle 00:00 alle 08:00 e dalle 15:42 alle 24:00

- sabato, domenica e festivi: dalle 00:00 alle 24:00

Pagina 29 di 33





41 Personale adibito al servizio

La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione della struttura al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i presenti all'interno della struttura siano essi lavoratori, pazienti od ospiti.

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi nonché sul pronto soccorso.

In particolare gli operatori dell'impresa dovranno essere muniti:

- di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del DM 10/3/98;
- di attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;
- di attestato di frequenza al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- di attestati di frequenza a corsi di addestramento per l'attività pompieristica svolti presso idonea e autorizzata struttura;
- di attestato di frequenza al corso di addestramento teorico pratico per l'utilizzo di autoprotettori antincendio e di Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (ad es. respiratori);
- di Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompi eristica nonché di divisa idonea e facilmente riconoscibile;
- di sistemi di comunicazione, compatibili con la rete aziendale, per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza;
- di idoneità fisica alla mansione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

All'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (e loro sostituti) indicando le relative generalità, il ruolo di appartenenza. Gli operatori potranno essere sostituiti, per giustificate ragioni, previo avviso al Direttore dell'esecuzione e comunque con personale avente gli stessi requisiti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo preposto avrà l'obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dalla Ditta aggiudicataria, verificandone attestati e qualifiche. Non saranno ammessi soggetti privi di tutti gli attestati documentati al momento dell'aggiudicazione della gara.

Pagina 30 di 33





La Ditta aggiudicataria assicura che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alla necessità.

Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa Ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

È fatta salva la facoltà dell'ASL BI di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme in vigore contenute nel CCNL di riferimento e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il personale della Ditta aggiudicataria che opera all'interno delle strutture dell'ASL BI dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività e sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio.

L'impresa ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione ed attività dell'azienda sanitaria durante l'espletamento del servizio. L'ASL BI può richiedere la sostituzione del personale dipendente della Ditta aggiudicataria che non si sia comportato correttamente.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

42 Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal Direttore dell'esecuzione o da un suo incaricato.

Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata e duratura esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi.





Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno effettuate in contradditorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla Ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.





43 Riepilogo documenti di gara

43.1 Documentazione allegata

Allegato A DUVRI

Allegato B Condizioni generali di appalto

Allegato C Patto di integrità

43.2 Documentazione richiesta per la partecipazione

Allegato 1 Domanda di partecipazione

Allegato 2 DGUE

Allegato 3 Dichiarazione DUVRI – D.Lgs. 81/2008 art. 26

Allegato 4 Offerta economica

43.3 Documentazione richiesta alla Ditta aggiudicataria

Allegato 5 Dichiarazione flussi finanziari

Allegato 1





Allegato_01_Domanda_partecipazione

Domanda di partecipazione

Il Sottoscritto				
			. il	
			del	
con sede legale in	CA	Pvia	n°	
Paesi inseriti nelle black dell'economia e delle finai	list, di cui al decreto del nze del 21.11.2001, allegare,	Ministro delle finanze de ai sensi dell'art. 37 del D.L.	co aventi sede, residenza o domic el 4.05.1999 e al decreto del M . n. 31.05.2010, n 78, convertito i ciata ai sensi del D.M. 14.12.20	Iinistro n legge
Ministero dell'economia e				
		CHIEDE		
	partecipare alla procedura Lotti]		eguenti Lotti: [compilare solo in	caso di
- di partecipare alla pr	ocedura in oggetto nella seg	uente forma: [barrare la c	asella che interessa]	
singolarmente	e, come: [barrare la casella c	he interessa]		
— ~ ~	o Società	,		
Consorz D.Lgs. 50	o fra Società cooperative di 0/2016);		Imprese artigiane (art. 45, co. 2,	
	o stabile (art. 45, co. 2, lett. care per quali consorziati il (
☐ Libero P	rofessionista			
☐ Associaz	ione professionale			
	getto, specificare			
alti 0 30g	getto, specificare			
come membro	del Raggruppamento Temp	ooraneo (art. 45, co. 2, lett.	d, D.Lgs. 50/2016) formato da:	
Denomina	zione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale	
1				
2		-		
3				
11.0				
Il Soggetto ma	andatario è			

La tua **Salute**, il nostro **Impegno**

¹ In caso di procura dovrà essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. u, D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.





Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		5
2		
3		
Il Soggetto mandatario è		
_		
come soggetto facente parte della se		
dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 10/02/2	2009, n. 5, convertito, con mo	odificazioni, dalla L 9/04/2009, n. 3
45, co. 2, lett. f, D.Lgs. 50/2016):		
Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		
2		
3		
Ulteriori informazioni sull'aggregazio	one	
orteriori imormazioni ban aggi egazio	7110 1111111111111111111111111111111111	
	F . (, 45 2 1	
G.E.I.E Gruppo Europeo di Interesse	Economico (art. 45, co. 2, let	
		t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da:
G.E.I.E Gruppo Europeo di Interesse Denominazione o ragione sociale	Economico (art. 45, co. 2, lett	
Denominazione o ragione sociale		t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da:
Denominazione o ragione sociale 1 2		t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da:
Denominazione o ragione sociale		t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da:
Denominazione o ragione sociale 1 2 3	Forma Giuridica	t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale
Denominazione o ragione sociale 1 2	Forma Giuridica	t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale
Denominazione o ragione sociale 1 2 3	Forma Giuridica	t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale
Denominazione o ragione sociale 1 2 3 Il Soggetto mandatario è	Forma Giuridica	t. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale
Denominazione o ragione sociale 1 2 3 Il Soggetto mandatario è	Forma Giuridica ministrativa specifica per i R	s. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale aggruppamenti Temporanei di Imp
Denominazione o ragione sociale 1 2 3 Il Soggetto mandatario è	Forma Giuridica ministrativa specifica per i R	s. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale aggruppamenti Temporanei di Imp
Denominazione o ragione sociale 1 2 3 Il Soggetto mandatario è	Forma Giuridica ministrativa specifica per i R	s. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale aggruppamenti Temporanei di Imp
Denominazione o ragione sociale 1 2 3 Il Soggetto mandatario è	Forma Giuridica ministrativa specifica per i R	s. g, D.Lgs. 50/2016) formato da: Sede Legale aggruppamenti Temporanei di Imp

informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo

DICHIARA

ASL BI

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;





	fini delle comunicazioni (<i>ex</i> art. 76 D.lgs 50/2016) relative al presente appalto, di eleggere domicilio in
	e-mail
[ba	rrare la casella che interessa e compilare in corrispondenza]
	autorizza l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli sopra richiamati mediante telefax al n
<u> </u>	autorizza l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli sopra richiamati mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo;
	e che: [barrare la casella che interessa]
	è in possesso di firma digitale
	non è in possesso di firma digitale
	DICHIARA ALTRESÌ
	[barrare la casella e compilare i relativi campi se si ricade in una delle seguenti ipotesi]
	Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari costituiti/costituendi ex art. 48, D.Lgs 50/2016:
	1. che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'impresa designata mandataria/capogruppo è:
	2. che le imprese mandanti sono:
	3. che la fornitura sarà così ripartita:
	Impresaper una quota del%
	Impresaper una quota del%
	Impresaper una quota del%
	Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
	di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura in oggetto di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
	Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane ex art. art. 45, co. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, esclusi i Consorzi stabili e i Consorzi ordinari
	ai sensi dell'articolo 45, co. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, che questo consorzio fra società cooperative / tra imprese
	artigiane concorre per i seguenti consorziati: 1. ragione socialesedecodice fiscale
	2. ragione socialesedesedecodice fiscale
	3. ragione socialesedecodice fiscale
	Consorzi stabili ex art . 45, co. 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016 ai sensi degli art. 45 e 47 D.Lgs. 50/2016, che questo Consorzio stabile concorre: [barrare la casella che interessa ed eventualmente compilare i campi richiesti] in proprio





per conto di tutti gli operatori ec per conto dei seguenti operatori		re aualil
	_	codice fiscale
2. ragione sociale	sede	codice fiscale
		codice fiscale
Luogo, e data		IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
- nel caso di concorrente costituito da R.T.I. o da un Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere compilata congiuntamente e sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio.
- nel caso di concorrente costituito da R.T.I. o da un Consorzio ordinario già costituiti: la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico indicato come capogruppo o mandatario;
- nel caso di concorrente costituito da un Consorzio stabile, da un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o da un Consorzio tra imprese artigiane: la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio.

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente	Risposta:	
Nome: Codice fiscale	ASL BI di Biella 01810260024	
Di quale appalto si tratta?	Risposta:	
Titolo o breve descrizione dell'appalto:	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):	[]	
CIG	7399463608	
CUP (ove previsto)	[1]	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	
Indirizzo postale sede legale:	[]
Persone di contatto (¹):	[]
Telefono:	[]
PEC:	[] [
e-mail:	[]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (²)?	[]Sì[]No

1

⁽¹⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Settore C.C.N.L. applicato		[]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi (es. C.C.I.A.A.) o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?		[] Sì [] No [] Non applicabile
In caso affermativo:		
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.		
a)	Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) []
b)	Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
c)	Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione (estremi della registrazione: sede dell'Ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione, data di registrazione, classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale) (³):	c) []
d)	L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) []Sì[]No
In c	aso di risposta negativa alla lettera d):	
	erire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o econdo il caso	
sol	O se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:	
e)	L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	e) []Sì[]No
Se l	a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
		[][]
Forma della partecipazione:		Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (4)?		[]Sì[]No
In c	aso affermativo, deve essere fornito un DGUE distinto da parte degli altri operator	ori interessati.
In c	aso affermativo:	
a)	Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):	a) []
b)	Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b) []
c)	Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) [
d)	Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d) []
Lott		Risposta:
Se		Risposta:

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartemodio alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come titolari (in caso di impresa individuale), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (in caso di altro tipo di società o consorzio), socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), direttori tecnici attualmente in carica (per tutte le imprese), compresi – per tutte le predette cariche – i cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[]; []
Codice fiscale	[]
Posizione/Titolo ad agire:	[]
Residenza:	[]
Telefono:	[]
E-mail:	[]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì[]No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]
Ai sensi dell'art. 89 comma 1, D.Lgs. 50/2016, allegare, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.	Obbligatorio per la Ditta ausiliata
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (5).	
Ai sensi del comma 1, allegare inoltre dichiarazione di impegno, da parte della Ditta ausiliaria nei confronti del concorrente e dell'ASL BI, a:	Obbligatorio per la Ditta ausiliaria
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell'ASL BI, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto (si indichino in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse prestate di mezzi, personale, di organizzazione e know-how, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento)	
 non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di soggetto ausiliario di altro concorrente; 	

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

⁽⁵⁾ V. art. 89 D.Lgs. 50/2017, come modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[%]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice (ossia qualora il presente appalto sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e non necessiti di una particolare specializzazione), indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[]
Si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a richiedere alla Stazione Appaltante l'autorizzazione al subappalto mediante istanza scritta.	

Ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

ı	L'artic	colo 80, comma 1, del Codice stabilisce i seguenti motivi di esclusione (articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE):
	1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale (⁶)
	2.	Corruzione (⁷)
	3.	False comunicazioni sociali (8)
	4.	Frode (9);
	5.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10);
	6.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (11);
	7.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (12)
	CODI	CE
	8.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g, articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 80, comma 1, del Codice:	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (13), del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

struttamento del lavoro minonile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, la sussistenza del requisito verrà verificata in capo ai seguenti soggetti: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri del collegio sindacale, membri del comitato per il controllo sulla gestione, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza; soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (ad es. institori e procuratori ad negotia), di direzione (ad es. dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (ad es. revisore contabile e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7 ¹⁶)?	
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7 ¹⁶)?]
della pena accessoria, indicare: In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7 ¹⁶)?	
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7 ¹⁶)?	lo 80 [],
In add affarmative indicate.	
In caso affermativo, indicare:	
la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 1. [] Sì [] No	
Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 ¹⁷ , del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno? [] Sì [] No	
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [] Sì [] No	
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 4. [] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di riferimento preciso della documentazione): [
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3 ¹⁸ , indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:
Uffici territorialmente competenti:	
Agenzia delle Entrate:	
- sede	[]
INPS:	
- sede	[]
- matricola dell'Azienda	[]
INAIL:	
- sede	[]
- numero di posizione assicurativa	[]
- P.A.T.	[]

sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In seguito alla modifica apportata dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la sussistenza del requisito verrà verificata anche in capo agli institori e procuratori generali. Ripetere tante volte quanto necessario.

5

rupetere tante volte quanto necessario.

L'operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (In attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE).

V. nota 11.

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[]Sì[]No			
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali		
a) Paese o Stato membro interessato	a) []	a) []		
b) Di quale importo si tratta	b) []	b) []		
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No		
Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:				
Tale decisione è definitiva e vincolante?	-[]Sì[]No	-[]Sì[]No		
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	-[]	-[]		
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	-[]	-[
2) In altro modo? Specificare:	c2) []	c2) []		
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No		
formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []		
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo documentazione)(¹⁹):	o di emanazione, riferimento preciso della		
	[][]		

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
Uffici territorialmente competenti:	
Tribunale – Sezione Fallimentare:	
- Sede	[]
L'operatore economico ha commesso, per quanto di sua conoscenza , gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , di cui all'articolo 80, comma 5, lett. <i>a</i>), del Codice?	[]Si[]No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, indicare:	
L'operatore economico	
- ha risarcito interamente il danno?	[]Sì[]No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[]Si[]No

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori	[]Sì[]No
illeciti o reati?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	a) []Sì[]No
In caso affermativo:	
il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a	[]Sì[]No
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
4, 3313 4, 33 3313,	[]
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore	[]Sì[]No
economico?	In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
h Vizzida da a a a a a a	
b) liquidazione coatta	b) []Si[]No
c) concordato preventivo	c) []Sì[]No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	d) []Si[]No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):	
è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[]Sì[]No
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata	[]Sì[]No
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
	[]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità , di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c)</i> del Codice ⁽²⁰⁾ ?	[]Sì[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[]Sì[]No
In caso affermativo, indicare:	
L'operatore economico:	
- ha risarcito interamente il danno?	[]Sì[]No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[]Sì[]No
l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o	[]Sì[]No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²¹⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d)</i> del Codice)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	[]Sì[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	a) []Si[]No
b) non avere occultato tali informazioni?	b) []Si[]No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Uffici territorialmente competenti:	
Prefettura – Ufficio Antimafia:	
- sede	[]
Ufficio Disabili della Provincia / Città Metropolitana:	
- sede	[]
Sussistono a carico dell'operatore economico (²²) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (²⁴) (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)	2) []Sì[]No

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Al Sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si na conflitto d interesse quanto il personale di uni stazione appatante oi uni prestatore in servizi cire, anche per contro della procedura di aggiudicazione degli appatti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appatto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla viazifica e di controli dell'art. Per del Cedico Astimbile.

verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia. Ripetere tante volte quanto necessario.

Lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

3.	è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);	3) [] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
4.	ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	4) []Sì[]No
In c	caso affermativo:	
-	indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[][]
-	la violazione è stata rimossa ?	[]Si[]No
		Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
5.		5) [] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
	disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>);	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
		Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
		(numero dipendenti e/o altro) [][]
6.	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	6) []Sì[]No
In caso affermativo:		
-	ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	[]Sì[]No
-	ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge	[]Si[]No
	24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
7.	riguardo alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. (articolo 80, comma 5, lettera m):	7)
1	si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale?	[]Sì[]No
1	ha formulato l'offerta autonomamente, non essendo a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale?	[]Sì[]No
8.	L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	8) []Sì[]No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità		Risposta	
Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. o equivalente per operatori economici che hanno sede in un diverso Stato membro		Numero di registrazione []	
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali		Risposta:						
1.	Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti servizi analoghi al servizio di sorveglianza attiva antincendio:		Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [2015-2017]					
	Inc	dicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o vati:		Descrizione	importi	date	destinatari	
			L					
	Indicare ai fini della verifica sulla buona e corretta esecuzione della fornitura:			Struttura sanitaria, indirizzo web, Servizio presso il quale avanzare la richiesta, nominativo del referente e relativo recapito telefonico e di posta elettronica				
			[][]					
2.	i p	dicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso restatori di servizio (riportando solo le iniziali del nome), che vono includere necessariamente:						
	-	attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del DM 10/3/98;						
	-	attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;						
	-	attestato di frequenza al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;						
	-	attestati di frequenza a corsi di addestramento per l'attività pompieristica svolti presso idonea e autorizzata struttura;						
	-	attestato di frequenza al corso di addestramento teorico pratico per l'utilizzo di autoprotettori antincendio e di Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (ad es. respiratori).						

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso piena conoscenza e di obbligarsi, anche in caso di affidamento, ad osservare in ogni loro parte: tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico che regolano i rapporti contrattuali dell'Azienda Sanitaria; tutti i documenti di gara, ovvero i documenti in essi richiamati e citati; tutte le norme che regolano la procedura di affidamento di servizi e/o forniture e l'esecuzione del relativo contratto.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (25), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (²⁶), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'ASL BI di Biella ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alla parti II, III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI.

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano di essere informato/informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

- i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale dell'ASL BI, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. 196/2003;
- tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:
- i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
- la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; un eventuale rifiuto a comunicare i
 predetti dati determinerà l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza determinando l'esclusione o l'annullamento
 dell'aggiudicazione;
- in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del D.Lgs. 196/2003.

Data, luogo e firma/firme: [e: []
------------------------------	-------

Allegato: documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

⁽²⁵⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

$Allegato_03_Dichiarazione_DUVRI_DLgs_81-2008_art26$

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA

	Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto.
ll s	sottoscritto:
	qualità di:
De	lla Ditta:
inf	fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le ormazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea cumentazione):
1.	Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);
2.	Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3.	Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)
4.	Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione del contratto:
5.	Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto del contratto: (specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

Pag. 1

6.	Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:
7.	Informazioni dettagliate :
-	sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l'esecuzione del contratto
-	sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare
_	
-	sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)
_	
_	
-	sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8.	Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)
	Per l'IMPRESA
	(timbro e firma)

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

lo so	ottoscritto/a:
In qu	ualità di :
della	Ditta:
	<u>DICHIARO</u>
	Di aver preso visione e accettare quanto previsto all'art. 2.7 (Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro) del Capitolato speciale di gara e relativi documenti:
•	 Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", reperibile sul sito web <u>www.aslbi.piemonte.it</u>, sezione Modulistica/ Approvvigionamento di beni
	Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, la Ditta:
	possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione del contratto teresse.
	Timbro e firma
(Alle	gare anche fotocopia di un documento di identità)

Pag. 4

Ditta offerente:									
rta di prezzo									
Composizione del	canone annua	ام							
Composizione dei	canone annua								
	qualifica	numero di addetti impiegati	ore di lavoro annue (prestate dal complesso degli addetti impiegati per ciascuna qualifica)	costo orario	CCNL APPLICATO	canone annuale			
<u> </u>									
<u> </u>									
_									
-									
costo della manodopera									
_									
<u> </u>									
				ТОТ	ALE costo della manodopera				
costo dei beni utilizzati									
spese generali utile d'impresa									
oneri di sicurezza aziendali									
oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso									
						€ 1.420,0			
Totale canone ann									
importo non superabile	a pena di esclusion	e: € 95.700,00							
				F:	a dal laggia rappressantante della	Ditto			
N. offe	erta		Data	LIIM	a del legale rappresentante della o del Procuratore speciale (*)	ו טווומ			
					: : : : : : : : : : : : : : : : : : :				

Il sottoscritto altresì DICHIARA:

- di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nello schema di convenzione e nei documenti ed allegati ivi richiamati;
- di aver valutato tutte le circostanze e condizioni che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, congrua e remunerativa;
- di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza;
- di aver rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare l'offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile;
- che l'offerta economica sarà valida per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Data	Firma del legale rappresentante della Ditta o del Procuratore speciale (*)

(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa





Allegato_05_Dichiarazione_flussi_finanziari

Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

	nato aililil																								
				ntare lega																					
cons	con sede legale in																								
codi	ce fisc	ale								P.ta I	VA.														
	icilio f																								
																						Pro	V		
Tel Fax E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti)																									
E-ma	ail (pe	r comı	ınicaz	ioni relat	ive a	ai pa	ıgaı	menti)																	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civ e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;													ze civil											
1	2. consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la nor veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art 1456 c.c;																								
		,								DI	СНІ	ARA													
					_		_		_																
				vo dell'a le somme																	7 de	I D.L	. 12	nov	embro
	Accred	lito su	c/c po	ostale ded	licat	:0	•									•									
2 (car	2 0	1 car	5 c	arat	teri	i	5	cara	tter	i		12 caratteri												
																					1				
PA	ESE	CHI	ECK	CIN		I	ABI				CAE	3							N°C	ONT	0				
Inte	stato a	l:																C	nn en	020	a ne	cari	co		
IIICC	sato c	t																	лі зр	CSC	a 113.	cari	co.		
	Accred	lito su	c/c ba	ancario d	edic	ato																			
2 (car	2 0	car.	1 car	r 5 caratteri					cara	tter	i		12 caratteri											
									+																
PA	ESE	СНІ	ECK	CIN			ABI				CAE	<u> </u>				<u> </u>			N°C(L ONT	0	<u> </u>		<u> </u>	

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

La tua **Salute**, il nostro **Impegno**





COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la pie per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novem	na tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità abre 2010):
	,
DICHIARA A	ALTERO)
Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedica	ato, a darne tempestiva comunicazione.
La firma qui apposta vale come consenso, a norma deg sopraindicati.	li artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini
Luogo, e data	IL DICHIARANTE
Luogo, e data	IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.





AZIENDA SANITARIA LOCALE BI Regione Piemonte Via dei Ponderanesi, 2 13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 27/02/2018 Codice documento: 798

Denominazione appalto: Servizio di sorveglianza attiva antincendio

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interressati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della commitenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente:
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si

avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo). Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logisica e Acquisti

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logisica e Acquisti
- S.S. Tecnico Patrimoniale

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

L'appalto ha per oggetto il servizio di sorveglianza attiva antincendio all'interno dell'Ospedale dell'ASL BI, ubicato nel Comune di Ponderano.

Tale servizio dovrà provvedere ai seguenti adempimenti :

- 1.servizio di sorveglianza antincendio
- 2.sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi

3.ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di emergenza della struttura

4.controllo visivo della funzionalità degli impianti

5.primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti

6.primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza.

Maggiori dettagli sulle varie funzioni di sorveglianza sono specificate dettagliatamente sul capitolato a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Per servizio di vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all'interno delle strutture, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili, che possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti interessati dal servizio di sorveglianza antincendio verrano svolte esclusivamente all'interno del Presidio Ospedaliero di Ponderano sito in Via dei Ponderanesi 2 .

Il personale della ditta appaltatrice potrà fruire dei servizi igienici a disposizione per gli operatori dell'ASL BI.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

Nell'attività oggetto del presente appalto di servizi è previsto l'utilizzo di solo personale dipendente della ditta appaltatrice.

L'eventuale intenzione di ricorrere a subappalti dovrà essere tempestivamente comunicata al servizio istruttore nonché al servizio responsabile dell'esecuzione dell'appalto secondo le prescrizioni della normativa vigente e del capitolato di appalto.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

Il servizio avrà una durata stimata di 12 mesi, corrispondenti alla stima del tempo massimo necessario per l'espletamento della procedura di gara di analogo oggetto avviata dall'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3. Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica, festività comprese con le seguenti modalità: Lunedì a Venerdì: dalle 00:00 alle 08:00 e dalle 15:42 alle ore 24:00 Sabato. Domenica e Festivi:dalle 00:00 alle 24:00

3.5 Attrezzature utilizzate

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dal Fornitore sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque NON in possesso di armi.

L'effettuazione della sorveglianza antincendio comporta l'utilizzo degli ascensori a servizio dei vari reparti che sono ubicati all'interno del Presidio Ospedaliero.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non si prevede l'uso di prodotti chimici per il servizio oggetto dell'appalto.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

Le criticità in tema di rischi di interferenza sono presenti in caso di situazioni di emergenza "particolari" che possono manifestarsi all'interno delle sedi ASL BI in presenza di personale/utenza; nello specifico esiste una potenziale esposizione al rischio di aggressioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento. Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, repari/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'inacricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
 - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
 - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
 - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: Agenti biologici

Analisi del rischio

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari,ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda ed in ogni caso là dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialnmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc. Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio. In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia)

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale si raccomanda di non accedere ad ambienti a rischio specifico senza ottenere prima la necessaria autorizzazione. Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto al responsabile della Ditta appaltatrice.
- rispettare le regole che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria da parte della Ditta Appaltatrice.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali con specifici rischi da agenti biologici aerodispersi, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.

Fattore di rischio: Agenti chimici

Analisi del rischio

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del presidio ospedaliero, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia)
- farmacia
- officine (vernici, malte, colle, solventi)
- centrale termica.

Si segnala inoltre la presenza di:

- Azoto liquido presso gli ambulatori di dermatologia del Presidio Ospedaliero, presso il Poliambulatorio di Cossato.
- Ossigeno liquido presso il reparto di Pneumologia. All'interno dell'ospedale vengono utilizzati gas medicali distribuiti nei vari reparti tramite impianto canalizzato (O2,), nei vari reparti sono presenti anche bombole di gas principalmente contenenti O2 e CO2. Nel cortile interno del presidio ospedaliero sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:
- l'impianto di depurazione acque in cui vengono utilizzati acido cloridrico (HCI) e clorito di sodio (NaClO2) la cui reazione sviluppa biossido di cloro (ClO2) gas altamente tossico ed esplosivo.
- Il deposito di prodotti infiammabili (alcool etilico, etere etilico, disinfettanti a base alcolica).
- Il deposito bombole vuote e piene di gas (ossigeno, protossido di azoto, anidride carbonica).

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antiblastici, prodotti cancerogeni e mutageni, la cui preparazione avviene centralmente in un apposito locale ubicato presso il Day Hospital di Oncologia e la cui somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in ordine di intensità di utilizzo):

- Day Hospital Oncologia
- Medicina interna
- Pneumologia
- Urologia
- Malattie Infettive
- Pediatria

Misure di prevenzione e protezione

E' stata consegnata una documentazione informativa che riporta i reparti/servizi ove è presente un rischio da agenti chimici e le necessarie precauzioni da adottare prima di intervenire in una zona a rischio, tali informazioni dovranno essere prese in visione dal singolo lavoratore della Ditta appaltatrice che opererà all'interno dell'A.S.L.

Sono inoltre presenti presso alcuni reparti delle informative riguardanti la presenza di prodotti chimici pericolosi (es. ossigeno liquido, azoto liquido, glutaraldeide, bombole di O2) a cui bisognerà attenersi.

- Nefrologia
- Geriatria
- Camere Paganti (2° piano monoblocco) Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:
- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali. Si segnala inoltre la presenza di gas anestetici presso il Blocco Operatorio.

Fattore di rischio: Aggressioni

Analisi del rischio

Il rischio da aggressioni è il rischio tipico del personale di vigilanza e si può verificare nel rapporto con l'utenza in situazioni particolamrente delicate ovvero in caso di reazioni improvvise ed incontrollate da parte di taluni utenti oppure in situazioni particolarmente gravi in cui l'operatore di vigilanza deve difendere il personale dipendente da eventuali atti di aggressioni o violenza da parte di terzi. Il rischio di interferenza si potrebbe verificare durante un intervento in emergenza che potrebbe coinvolgere personale/utenza ASL BI.

Misure di prevenzione e protezione

E' sempre necessario mantenere un comportamento controllato di fronte all'utenza; in caso di degenerazione della situazione il personale /utenza ASL BI dovrà essere adeguatamente tutelato.

Fattore di rischio: Apparecchi di sollevamento

Analisi del rischio

E' prevista la possibilità di utilizzo di ascensori interni. E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi in relazione alle attività oggetto dell'appalto. Misure di prevenzione e protezione

Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti di sollevamento prestare la massima attenzione:

- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il piano di sbarco;
- utilizzare ogni impianto rigorosamente entro i limiti di portata indicati dall'apposita targa all'interno della cabina. Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Analisi del rischio

Si individua un generico rischio di elettrocuzione limitatamente ai casi di utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro alimentate elettricamente.

Misure di prevenzione e protezione

E' indispensabile, da parte degli operatori rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

Fattore di rischio: Incendio

Analisi del rischio

Misure di prevenzione e protezione

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di chiamata in caso di emergenza, è obbligatorio che tutto il personale di vigilanza, prima di prendere servizio, sia informato sul Piano di Emergenza Aziendale.

Più in generale, la prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente il divieto di fumare che vige in tutti gli ambienti chiusi dell'azienda sanitaria, ivi compresi i servizi igienici e gli spogliatoi.
- osservare il divieto di usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).

Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :

non utilizzare attrezzature danneggiate.

- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non introdurre in azienda apparecchiature non autorizzate, ad es. piastre elettriche, stufe riscaldanti, ecc...
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio. E' stata consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione dal singolo lavoratore di questa Ditta che opererà all'interno dell'A.S.L. BI.

Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza. Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Rischio presente anche presso il magazzino di Ponderano e i vari magazzini del presidio ospedaliero a causa della presenza di notevoli quantità di materiale combustibile.

Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento

Analisi del rischio

All'interno del Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale e persone avviene tramite attrezzature su ruote (carrelli vari, letti e barelle) su percorsi prestabiliti che collegano i vari servizi/reparti; il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento.

Misure di prevenzione e protezione

Nelle zone dove è previsto il passaggio di attrezzature in movimento, es. di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli, ecc... si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.

Fattore di rischio: Radiazioni ionizzanti

Analisi del rischio

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Urologia
- Ortopedia Traumatologia
- Cobaltoterapia
- Medicina nucleare
- T.A.C.
- Radioterapia con acceleratore lineare Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili

esclusivamente da personale addetto. Le areee a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico. Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

Fattore di rischio: Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici

Analisi del rischio

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei sequenti reparti/servizi:

- Servizio di rieducazione funzionale presso il Poliambulatorio di Biella, seminterrato (marconiterapia, radarterapia, laser)
- Servizio di rieducazione funzionale presso località Paruzza di Cossato, 1° piano (magnetoterapia a bassa frequenza)
- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)
- Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser, elettrobisturi, sterilizzatrice al plasma)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), c/o ospedale.

I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP. Misure di prevenzione e protezione

E' stata consegnata una documentazione informativa che riporta i reparti/servizi ove è presente un rischio da radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici e le necessarie precauzioni da adottare prima di intervenire in una zona a rischio; tali informazioni dovranno essere prese in visione dal singolo lavoratore di questa Ditta che opererà all'interno dell'A.S.L. Bl. Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi. E' fatto divieto di accedere all'interno del locale di trattamento (sala magnete). E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio: Scivolamento e caduta

Analisi del rischio

Misure di prevenzione e protezione

Il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti ove il pavimento può risultare umido o bagnato (es. dopo il lavaggio o a causa delle condizioni atmosferiche esterne). Inoltre un generico rischio di caduta è dovuto alla presenza di scale.

Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati. Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature adatte).

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

ALLEGATO 1

Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

- 1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.
- L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.
- Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.
- 3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
- I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).
- L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.
- L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.

- L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza delle maestranze dell'impresa appaltatrice.
- 7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.
- 8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:
- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.

Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

			-		e i	-		-	-	-	-				_		_		-						
			•	•		•			_		•	_		-				-	•						
٠.	 	 •	•						•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	





Allegato_C_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente <u>e presentato insieme all'offerta</u>. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere <u>allegato al contratto</u> a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto	in qualità di
	con sede legale in
	codice fiscale/P.IVA
partecipante alia gara per l'affidamento/fornitura/	/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente tra l'altro nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Pagina 1 di 3







4. <u>Una copia del Patto di Integrità</u>, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

- 1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:
- 1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- 1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;
- 1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/2012 e s.m.i.
- 2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3 Obblighi dell'ASL BI

- 1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
- 2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Pagina 2 di 3





Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

- 1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria
- 2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:
- a) revoca dell'aggiudicazione;
- b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;
- c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
- d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.
- 3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE	Per l'ASL BI
Per la ditta	